

**Prof. Ulderico Schimperna**  
*Dottore commercialista e Revisore legale*  
*Docente a contratto Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*

**COMUNE DI LENOLA**  
**Provincia di Latina**

*Relazione di validazione del Piano Economico Finanziario  
del Servizio Gestione Rifiuti Aggiornamento 2024 – 2025*

*Ai sensi  
delle delibere ARERA  
3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF  
3 agosto 2023 n.389/2023/R/RIF*

*della Determina ARERA  
6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*

## Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO E METODOLOGICO.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>LA RELAZIONE DI VALIDAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SVOLTE .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>ESITO ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE.....</b>	<b>24</b>

## 1 Premessa

- a) Il Comune di Lenola (LT) ha conferito allo scrivente dott. Ulderico Schimperna l'incarico professionale per il Servizio di validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffazione aggiornamento tariffario biennale 2024 -2025;
- b) Il sottoscritto professionista iscritto al n. 121/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone e nel Registro dei Revisori Legali al n. 67632 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto Ministeriale del 04.12.1995 GU n.97 bis del 19.12.1995, dichiara di essere soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi dell'art. 28 del MTR-2;
- c) Con riferimento alle verifiche condotte si precisa che le stesse si sono svolte da remoto e che le modalità operative sono state le seguenti:
- Richiesta analitica della documentazione ritenuta pertinenziale in relazione ai singoli aspetti di indagine e analisi critica della documentazione ottenuta;
  - Auditing delle voci di PEF, delle modalità di calcolo degli importi e verifica di coerenza regolatoria;
  - Colloqui da remoto con gli interessati sulle modalità operative seguite in generale;
  - Analisi della documentazione trasmessa via mail il 05.07.2024;
- d) I soggetti gestori

Secondo le definizioni di cui all'art. 1, allegato A della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF MTR-2, il soggetto gestore del servizio integrato del ciclo dei rifiuti è il **Comune di Lenola** che per l'esecuzione delle attività inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha adottato un modello gestionale che prevede lo svolgimento dei servizi in regime di economia.

Il Comune di Lenola, in qualità di Ente territorialmente Competente, ha indicato, nella tabella che segue, i gestori dei singoli servizi che compongono il perimetro gestionale, assoggettato alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF aggiornata, per l'ambito tariffario in questione:

Attività	Gestore/Comune
- attività di raccolta e trasporto;	Comune di LENOLA
- attività di trattamento e smaltimento	RIDA Ambiente S.r.l. - Centro Servizi Ambientali S.r.l.
- attività di trattamento e recupero;	Eco Salvo SAS - Eco Consul S.r.l. – Sogerit - Sabellico
- attività di spazzamento e lavaggio strade;	Comune di LENOLA
- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.	Comune di LENOLA

- e) Si precisa che l'incarico ricevuto non contempla lo svolgimento di una “ *full due diligence*”, ovvero di una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di ottenere un complesso organico di informazioni acquisite in qualsiasi area e non prevede neanche in maniera più limitata ( *limited due diligence* ) l'investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, giuslavoristiche ed ambientali ( financial and tax due diligence, legal due diligence, employment law due diligence e che, conseguentemente, la verifica non è finalizzata al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio;
- f) La responsabilità della predisposizione del PEF , nonché degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori dei soggetti gestori;
- g) La mia analisi , dunque, si è basata prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di cui si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.
- Si precisa che le procedure svolte per la validazione del Piano Economico Finanziario non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno. Lo scrivente professionista non intende, pertanto, fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Il sottoscritto declina ogni responsabilità in merito ad eventuali scelte adottate sulla base dei contenuti della presente relazione. Le mie valutazioni si basano su fatti ed eventi a me noti o resi noti dagli interessati e, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per mancanze derivanti dall'assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a me non resi noti dagli interessati.

## **2 Inquadramento normativo e metodologico.**

Il Piano Economico finanziario (PEF) della tassa sui rifiuti (TARI), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto, negli ultimi anni, di una rilevante riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF significative novità nei criteri di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, a partire dal 1° gennaio 2020. Dopo il primo periodo regolatorio, ARERA con la Deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il primo Metodo Tariffario Rifiuti, introducendo allo stesso tempo alcuni elementi di novità rispetto al precedente periodo. Tra i principali senza dubbio l'orizzonte temporale, che diventa quadriennale e non più annuale, configurandosi sempre più come strumento di programmazione.

La regolazione ARERA ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di omogeneizzare le condizioni nel territorio nazionale e, tramite la fissazione di precisi obblighi, di garantire maggior trasparenza delle informazioni agli utenti. Pertanto, i Gestori devono attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio e i documenti di riscossione della tariffa.

Attualmente la procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: “[...] *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]*”.

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che “*Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”*

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che “*L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.”*

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue:

- 1) **validazione della completezza della documentazione** trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[...]
- a) *una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica*

*con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*

- c) *eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...]” e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023/DTAC.*
- 2) **validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo** e del rispetto dei criteri di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell’elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività comporta la “quadratura” (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con il Tool MTR-2 del gestore e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni riportate nello stesso Tool MTR-2 con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili. Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro comporta l’analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
- 3) **validazione del rispetto della metodologia** prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d’uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.
- 4) **rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.**

L’organismo competente, verifica, ai sensi dell’art. 28.2 MTR-2 il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest’ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

### **3 La relazione di validazione**

La presente relazione costituisce il documento di validazione previsto dal punto 7.4 della Deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 come descritta all’articolo 28 dell’Allegato A.

L’attività di validazione si è svolta avendo a riferimento le disposizioni dettate da ARERA con la citata deliberazione 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e con gli ulteriori provvedimenti adottati dall’Autorità:

- deliberazione 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

- determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
- Deliberazione del 3 agosto 2023 n. 389/20237R/rif con la quale è stato approvato l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Con le disposizioni sopra richiamate, l’Autorità:

- conferma l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi;
- richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;
- prevede i) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata; ii) un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento; iii) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Ai sensi dell’art. 28 del MTR-2 la validazione concerne, come sopraindicato, almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal metodo tariffario rifiuti per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) del rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore.

## 4 Attività di validazione

L’attività di validazione si è svolta secondo le linee operative sopraindicate.

### a) Documenti analizzati

Ai fini dell’attività di validazione è stata fornita la seguente documentazione:

- Aggiornamento piano economico finanziario 2024-2025 - Tool MTR-2 di cui all’Allegato 1 della determina 06 novembre 2023 – 1/2023-DTAC;
- Relazione di accompagnamento predisposta dal Gestore;
- Dichiarazione di veridicità di cui all’ allegato 4 della menzionata determinazione;
- Rendiconto 2022 e dati 2023 del Comune di Lenola.;

Nell’ambito dell’attività istruttoria si sono svolte interlocuzioni con il Comune per acquisire informazioni sul percorso metodologico seguito nella redazione degli atti costituenti la proposta tariffaria e al fine di verificare le azioni riferite all’attività di validazione, effettuata sulla base degli elementi da sottoporre a verifica identificati dall’articolo 28 MTR-2.

### b) Verifica di cui all’art.28.1 lettera a) MTR-2

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

L’attività finalizzata alla verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori si è concretamente svolta verificando:

- la documentazione contabile ed e i prospetti riepilogativi forniti nell’ambito dell’istruttoria;
- la relazione di accompagnamento al PEF e le dichiarazioni di veridicità acquisite.

### c) Verifica di cui all’art. 28.1 alla lettera b) MTR-2

L’attività è finalizzata alla verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 .

## 5 Valutazione delle verifiche svolte

### 5.1 Verifica della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall’art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[...]

La documentazione esaminata e riportata nel precedente paragrafo consente di affermare con ragionevole certezza che la documentazione obbligatoria prevista da ARERA risulta completa.

## 5.2 Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo

Nella relazione di accompagnamento del Gestore Comune si specifica che con riferimento a ciascun anno  $\alpha$ , le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Lenola nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2 aggiornato.

La determinazione dei costi indicati all'interno della relazione di accompagnamento è avvenuta sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.

I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono stati calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA indetraibile e delle imposte (art 7.1 – MTR-2 aggiornato).

Nella relazione è stata sintetizzata la composizione delle voci di costo di competenza del Comune di Lenola fornendo, ove necessario, separata evidenza delle rettifiche effettuate, in conformità all'articolo 7.3 del MTR-2 aggiornato, sui dati di conto economico, relativamente a:

- i costi attribuibili alle attività capitalizzate (per esempio gli ammortamenti così come valorizzati sulla base delle regole per la redazione del bilancio);
- le “poste rettificative” delle voci di costo operativo di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-2 aggiornato;
- i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti di natura previsionale (COI);
- gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente (CQ, CO116), tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

Sono stati, inoltre, illustrati i criteri e gli eventuali driver utilizzati per l'allocazione dei dati così rettificati alle pertinenti componenti di costo (effettivo) variabile e fisso di cui al MTR-2 aggiornato, anche con il supporto di strumenti grafici (tabelle) che collegano il valore di ciascuna voce di conto economico con le componenti tariffarie rilevanti.

Il Gestore fornisce informazioni in merito all'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.7196 del 24/07/2023 precisando di non aver sostenuto oneri e ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata” da scomputare dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio in ottemperanza alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023.

Per quanto sopra indicato lo scrivente esprime un giudizio di validazione positivo considerate le attestazioni di veridicità dei dati espresse dal Gestore.

### 5.3 Verifica sulla metodologia e sui coefficienti.

Con riferimento al calcolo dei coefficienti di competenza dell'ETC, nel corso della mia attività mi sono interfacciato con l'Ente al fine di verificare i coefficienti dallo stesso proposti, nonché in particolare i valori attribuibili al fattore CRI, al fattore R, ai fattori di sharing beta ed omega.

A tal proposito si riportano le valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC) riprese dalla relazione di accompagnamento Allegato 2.

#### 5.3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo, indicate con  $\Sigma T_{max\ a}$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell'inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

Anno	2024	2025
<b>rpi<sub>a</sub></b>	2,70%	2,70%
<b>X<sub>a</sub></b>	0,10%	0,10%
<b>QL<sub>a</sub></b>	0,00%	0,00%
<b>PG<sub>a</sub></b>	0,00%	0,00%
<b>C116<sub>a</sub></b>	0,00%	0,00%
<b>CRI<sub>a</sub></b>	0,00%	0,00%
<b>P<sub>a</sub></b>	<b>2,60%</b>	<b>2,60%</b>

I valori indicati sono quelli del PEF ANTE Detrazioni apportate come indicato al successivo punto 5.9 - Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.

Anno	2024	2025
<b>T<sub>a</sub></b>	603.583	578.576
<b>TV<sub>a-1</sub></b>	421.078	477.244
<b>TF<sub>a-1</sub></b>	89.050	46.147
<b>T<sub>a-1</sub></b>	510.128	523.391
<b>T<sub>a</sub> /T<sub>a-1</sub></b>	<b>1,183</b>	<b>1,105</b>
<b>Superamento del limite</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

I valori del PEF post detrazioni sono i seguenti:

Anno	2024	2025
<b>T<sub>a</sub></b>	523.391	537.000
<b>TV<sub>a-1</sub></b>	421.078	477.244
<b>TF<sub>a-1</sub></b>	89.050	46.147
<b>T<sub>a-1</sub></b>	510.128	523.391
<b>T<sub>a</sub> /T<sub>a-1</sub></b>	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>
<b>Superamento del limite</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>

### 5.3.2 Coefficiente di recupero produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo ( $CU_{eff}$ ) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività  $X$ .

L'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  individuati. Con riferimento al valore di  $\gamma_2$ , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 (MTR-2 aggiornato).

Per il comune di Lenola il valore del macro-indicatore R1 è pari a 0,55. L'ETC ha determinato, pertanto, di assegnare una valutazione NON soddisfacente.

#### Coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ )

$X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso tra 0,1% e 0,5%, sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo ed il

Benchmark di riferimento e dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ,a) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ ,a) rispetto agli obiettivi comunitari.

Per il Comune di Lenola, la determinazione del coefficiente di recupero di produttività è avvenuta sulla base dei seguenti dati:

- a) Del confronto tra il costo unitario della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove, in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2022}$ ) da considerare è il seguente:

<b>ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]</b>	<b>ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>TV<sub>2022, 2023</sub></b>	421.471	421.078
	<b>TF<sub>2022, 2023</sub></b>	80.623	89.050
	<b>T<sub>2022, 2023</sub></b>	<b>502.095</b>	<b>510.128</b>
<b>Quantità di rifiuti prodotti [ton]:</b>	<b>Q<sub>2022, 2023</sub></b>	1.389	1.389
	<b>CU<sub>EFF2022, 2023</sub> [CENT€/KG]</b>	<b>36,14</b>	<b>36,72</b>
	<b>BENCHMARK DI RIFERIMENTO [CENT€/KG]</b>	41,44	41,44

- b) I risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ,a) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ ,a) rispetto agli obiettivi comunitari sono i seguenti:

<b>RISULTATI DELLA GESTIONE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>% RD (DATO 2022)</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	<b>SODDISFACENTE</b>	<b>SODDISFACENTE</b>
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore – Efficacia $AVV_{RicRD,sc}$ [R1] (dato 2022)	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	<b>NON SODDISFACENTE</b>	<b>NON SODDISFACENTE</b>
<b>INTERVALLI DI RIFERIMENTO COEFFICIENTI <math>\Gamma_1</math> E <math>\Gamma_2</math></b>	<b>SODDISFACENTE</b>	<b>NON SODDISFACENTE</b>
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	<b><math>-0,2 &lt; \Gamma_1 \leq 0</math></b>	<b><math>-0,4 \leq \Gamma_1 \leq -0,2</math></b>
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	<b><math>-0,15 &lt; \Gamma_2 \leq 0</math></b>	<b><math>-0,3 \leq \Gamma_2 \leq -0,15</math></b>

COEFFICIENTI $1+\gamma$	INTERVALLO DI RIFERIMENTO	2024	2025
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	0	0
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0,3	-0,3
$\gamma$		-0,3	-0,3
$1+\gamma$		0,7	0,7

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto “INSODDISFACENTE O INTERMEDIO”, conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1+\gamma_a) \leq 0,5$$

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto “AVANZATO”, conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1+\gamma_a) > 0,5$$

QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 E 2025	<i>CUEFF &gt; BENCHMARK</i>	<i>CUEFF ≤ BENCHMARK</i>
		FATTORE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ: <b><math>0,3\% &lt; X_a \leq 0,5\%</math></b>	FATTORE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ: <b><math>0,1\% &lt; X_a \leq 0,3\%</math></b>
LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1+\gamma_a) \leq 0,5$	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1+\gamma_a) \leq 0,5$	FATTORE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ: <b><math>0,3\% &lt; X_a \leq 0,5\%</math></b>	FATTORE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ: <b><math>0,1\% &lt; X_a \leq 0,3\%</math></b>
	LIVELLO AVANZATO $(1+\gamma_a) > 0,5$	FATTORE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ: <b><math>0,1\% &lt; X_a \leq 0,3\%</math></b>	FATTORE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ: <b><math>X_a = 0,1\%</math></b>

Si considera che il coefficiente  $X_a$  è pari a 0,10% per entrambe le annualità.

### 5.3.3 Coefficienti $QL$ (variazioni delle caratteristiche del servizio) e $PG$ (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente  $QL_a$  assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il miglioramento previsto/nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente  $PG_a$  assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

QUALITÀ PRESTAZIONI (QL <sub>A</sub> )	QUADRANTE GESTIONE	PERIMETRO GESTIONALE (PGA)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> <b>FATTORI PER CALCOLARE IL LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE:</b> $PG_A = 0\%$ $QL_A = 0\%$	<b>SCHEMA II</b> <b>FATTORI PER CALCOLARE IL LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE:</b> $PG_A \leq 3\%$ $QL_A = 0\%$	
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> <b>FATTORI PER CALCOLARE IL LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE:</b> $PG_A = 0\%$ $QL_A \leq 4\%$	<b>SCHEMA IV</b> <b>FATTORI PER CALCOLARE IL LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE:</b> $PG_A \leq 3\%$ $QL_A \leq 4\%$	

COEFFICIENTI	VALORE MAX	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti – $QL_a$	4%	0,00%	0,00%
Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi - $PG_a$	3%	0,00%	0,00%

Nel caso specifico del Comune di Lenola non vi sono variazioni nell'attività gestionale né variazioni della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate.

#### 5.3.4 *Coefficiente C116*

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *C116* per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale *CO<sub>116</sub>* esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Lenola dichiara che non vi sono informazioni e/o giustificazioni da fornire in merito alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti *COexp116TVa* e *COexp116TFA* maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani”, e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Il comune di LENOLA ha determinato di valorizzare il coefficiente *C<sub>116a</sub>* come indicato nelle seguenti tabelle:

COEFFICIENTE <i>C116a</i>	VALORE MASSIMO	2024
<i>C<sub>116a</sub></i>	<b>3,0%</b>	<b>0%</b>
COEFFICIENTE <i>C116a</i>	VALORE MASSIMO	2025
<i>C<sub>116a</sub></i>	<b>3,0%</b>	<b>0%</b>

#### 5.3.5 *Coefficiente CRI*

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Il comune di Lenola ha determinato di valorizzare il coefficiente *CRI<sub>a</sub>* come indicato nelle seguenti tabelle:

Coefficiente <i>CRI<sub>a</sub></i>	VALORE MASSIMO	2024
<i>CRI<sub>a</sub></i>	<b>7%</b>	<b>0%</b>
Coefficiente <i>CRI<sub>a</sub></i>	VALORE MASSIMO	2025
<i>CRI<sub>a</sub></i>	<b>7%</b>	<b>0%</b>

Avendo tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione non è stato valorizzato il coefficiente CRI per l'anno 2024 e per l'anno 2025.

#### **5.4 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

##### **5.4.1 Componente previsionale CO<sub>116</sub>**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO<sub>116</sub>, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

Per il Comune di Lenola, non sono state valorizzate le componenti CO<sub>116</sub>. Sulla base di tale quantificazione si ritiene di attribuire al predetto coefficiente C<sub>116a</sub> il valore indicato al precedente paragrafo **5.3.4**.

##### **5.4.2 Componente previsionale CQ**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo,

costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Il comune di Lenola ha determinato, quale posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 dell'Allegato A (TQRIF) della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif lo schema regolatorio I (minimo)

Non si rileva alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti TARI e, pertanto non sono state valorizzate le componenti previsionali CQ.

#### 5.4.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal gestore per una o entrambe le annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

A tal proposito si evidenzia che il Comune di Lenola ha riportato tali costi:

Costi previsionali	2024	2025
$COI_{TV,a}^{exp}$	0	0
$COI_{TF,a}^{exp}$	0	0

Nel caso di eventuale rideterminazione in aumento, a parità di obiettivi di miglioramento della qualità ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, l'Ente territorialmente competente argomenta in merito alle dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

L'ETC indica, inoltre, l'avvenuta decurtazione dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata la valorizzazione di  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$  con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

#### 5.5 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;

- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

L'ETC dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2 aggiornato.

## **5.6 Valorizzazione dei fattori di *sharing***

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

### **5.6.1 Determinazione del fattore *b***

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

Il Comune di Lenola dà atto che gestisce ricavi derivanti dalle attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di compliance (Consorzi del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e/o ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi. L'ETC, al fine di limitare la crescita delle entrate tariffarie, ha determinato di valorizzare il fattore di sharing  $b=0,60$  per gli anni 2024 e 2025.

### **5.6.2 Determinazione del fattore *ω***

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega a$ ) è stato determinato dall'ETC sulla base delle valutazioni compiute in merito:

- Al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $y_{1,a}$ ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.
- Al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $y_{2,a}$ ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti ( $y_{1,a}$ ) e ( $y_{2,a}$ ) possono essere valorizzati come indicato nella seguente tabella:

Intervalli di riferimento coefficienti $\gamma_1$ e $\gamma_2$	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	<b>-0,2 &lt; <math>\Gamma_1 \leq 0</math></b>	<b>-0,4 ≤ <math>\Gamma_1 \leq -0,2</math></b>
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	<b>-0,15 &lt; <math>\Gamma_2 \leq 0</math></b>	<b>-0,3 ≤ <math>\Gamma_2 \leq -0,15</math></b>

Sulla base delle precedenti valutazioni, il parametro  $\omega_a$  può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

$\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1;0,4]: un valore di  $\omega_a$  pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Per il comune di Lenola sono stati assegnati i seguenti valori:

COEFFICIENTI	2024	2025
$\Gamma_{1,a}$	<b>0</b>	<b>0</b>
$\Gamma_{2,a}$	<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>
$\Omega_a$	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>

  

PARAMETRO $\Omega_A$	$-0,2 \leq \Gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \Gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \Gamma_2 \leq 0$	$\Omega_A = 0,1$	$\Omega_A = 0,3$
$-0,3 \leq \Gamma_2 \leq -0,15$	$\Omega_A = 0,2$	$\Omega_A = 0,4$

## 5.7 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $\llbracket RC_{tot} \rrbracket_{(TV,a)}$  e  $\llbracket RC_{tot} \rrbracket_{(TF,a)}$  riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19

del MTR-2 aggiornato).

Con riferimento alle annualità 2024 e 2025, le componenti a conguaglio previste dagli artt. 18 e 19 del MTR-2 aggiornato, sono le seguenti:

Conguagli di parte VARIABILE	2024	2025
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0
Recupero COIexp,TV (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0
Recupero CQexp,TV (solo se a vantaggio degli utenti)	0	0
Recupero COexp,116,TV	0	0
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)	0	0
RECUPERO CONGUAGLIO I2023 - PARTE VARIABILE	0	0
<b><i>RCtot<sub>TV,a</sub></i></b>	0	0

CONGUAGLI DI PARTE FISSA	2024	2025
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0
Recupero COIexp,TF (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0
Recupero CQexp,TF(solo se a vantaggio degli utenti)	0	0
Recupero COexp,116,TF	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività	0	0

di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)		
Recupero differenza valori Wacc e Slic	-1.045	-956
Recupero conguaglio I2023 - parte fissa	0	0
<b><i>RCtot<sub>TF,a</sub></i></b>	-1.045	-956

Ai sensi dell'articolo 3.3 della determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, l'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a  $I$  2023 = 4,5%, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

Non si rileva la necessità di valorizzazione della voce di conguaglio I2023.

## 5.8 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 Tool di calcolo.

Il Comune di Lenola ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

## 5.9 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, motivando le scelte adottate e illustrando gli esiti delle valutazioni compiute.

Per il comune di Lenola si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF aggiornata di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, apportando, le seguenti detrazioni:

## COSTI COMUNE

Detrazioni COSTI COMUNE	2024	2025
ACCANTONAMENTI PER CREDITI	80.191	41.576
TOTALE	80.191	41.576

Tali detrazioni consentono il rispetto dell'equilibrio economico finanziario.

### 5.10 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Per il comune di Lenola non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025 la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

### 5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing *b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- c) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- d) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

## 5.12 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

Relativamente al contributo MIUR, si specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 Tool di calcolo.

Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Per il Comune di Lenola si riportano i seguenti valori:

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	2024	2025
Contributo MIUR Anno 2023	2.200,00	2.200,00
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	19.600,00	19.600,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	0,00	0,00
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	0,00	0,00
<b>Totale Detrazioni</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>

Detrazioni	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	21.800,00	21.800,00
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	0,00	0,00
<b>Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – TOTALE</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>

## 5.13 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H\_2024 e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

La quantificazione del valore di partenza H\_2024 è rappresentata nella tabella seguente

Calcolo H di partenza	
AR <sup>aggsc_si</sup>	15.123
CRD <sup>aggsc_si</sup>	54.555
<b>H di partenza</b>	<b>27,7%</b>
<b>Classe di partenza H</b>	<b>G</b>

	2024	2025
Obiettivi	31,2%	34,2%
Classe obiettivo	F	F

La quantificazione è avvenuta senza disponibilità dei dati richiesti.

#### 5.14 Verifica di cui all'art. 28.2 mtr-2

Sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione non si riscontrano fattori tali per cui possa essere pregiudicato l'equilibrio economico finanziario della gestione, né il gestore ha evidenziato nella propria relazione accompagnatoria il rischio di non raggiungere tale equilibrio.

#### 6 Esito attività di validazione

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni nonché nei limiti di quanto indicato nelle premesse al presente documento, lo scrivente professionista con la presente relazione, tenuto conto delle attestazioni di veridicità dei dati ricevute, **valida l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025 del Comune di Lenola** attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

Anno	2024	2025
$\sum TV$ , a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	477.244	457.872
$\sum TF$ , a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	46.147	79.127
<b>TOTALE</b>	<b>523.391</b>	<b>537.000</b>

Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, delle entrate tariffarie da articolare agli utenti è pari a:

ANNO	2024	2025
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	455.444	436.072
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	46.147	79.127
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	<b>501.591</b>	<b>515.200</b>

Lenola, 09.07.2024

Prof. Ulderico Schimperna

